Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 7 febbraio 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Il decreto-legge 1° dicembre 1976, n. 789, concernente decadenza della Società autostrade romane e abruzzesi (S.A.R.A.) dalla concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara e autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) a completare le opere, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 9 dicembre 1976 e presentato il giorno stesso per la conversione alla Camera dei deputati, a seguito della votazione avvenuta nel detto ramo del Parlamento il 3 febbraio 1977, non è stato convertito in legge.

(1330)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 5 febbraio 1977, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete voi l'abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195: "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici"? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

(1292)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1976, n. **967**.

Regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 8 e 9 cpv. del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visti gli articoli 61, 118, 121 a 123, 162, lettera *c*), e 646 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visti gli articoli 97 cpv. e 110, terzo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'art. 28 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, nonchè le leggi 17 maggio 1952, n. 629, 19 luglio 1957, n. 588 e 28 luglio 1961, n. 723, sull'ordinamento degli archivi notarili;
Visti gli articoli 1 a 6 e 31 cpv. del regio decreto 6 maggio 1929, n. 970;
Visto il regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Visto l'art. 12 della legge 11 maggio 1971, n. 390;
Visti gli articoli 12 e 28 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili che, vistato dal Ministro per la grazia e giustizia, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1976

LEONE

BONIFACIO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 15

REGOLAMENTO PER I SERVIZI IN ECONOMIA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

Art. 1.

L'Amministrazione autonoma degli archivi notarili provvede in economia:

a) agli acquisti e prestazioni minuti per la urgente manutenzione e riparazione degli edifici di sua proprietà e dei relativi infissi, manufatti e impianti;

b) agli oneri condominiali, fiscali e di assicurazione sugli immobili di cui alla precedente lettera;

c) alle spese di riscaldamento;

d) alle forniture di energia elettrica e di acqua;

e) agli acquisti, riparazioni e manutenzioni della mobilia, degli arredi, delle macchine per scrivere, delle macchine calcolatrici nonché delle macchine per la fotoriproduzione, microfilmatura e stampa, delle apparecchiature elettroniche;

f) ai minuti acquisti di oggetti di cancelleria, di stampati, di registri, di pubblicazioni, di cartelle per la custodia di scritture depositate negli archivi notarili e di materiali per macchine di ufficio;

g) alla manutenzione, riparazione e assicurazione degli autoveicoli di sua proprietà nonché agli acquisti — in modici quantitativi — di carburante, di lubrificanti e di pneumatici con relativi copertoni;

h) agli acquisti del fabbisogno mensile di materiale fotosensibile e di stampa per le apparecchiature di fotoriproduzione e microfilmatura nonché per le stampatrici;

i) al noleggio di apparecchi di riproduzione coi procedimenti previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

l) all'acquisto di uniformi per il personale ausiliario;

m) alle spese occorrenti per l'apposizione, custodia e rimozione dei sigilli, alle spese di cancelleria e corrispondenza relative alle operazioni di inventario degli atti notarili nei casi indicati nell'art. 39 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, alle spese di trasporto, spedizione e facchinaggio dei predetti atti nonché di quelli da versare agli archivi di Stato ai sensi degli articoli 107, penultimo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89; 62, quarto comma, e 108 cpv. del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

n) alle spese di locomozione del personale a mezzo di pubblici servizi e nell'ambito del comune in cui ha sede l'ufficio;

o) alla ordinaria rilegatura degli atti, repertori, registri e altre scritture annualmente indispensabile per la buona conservazione del materiale archivistico; alla rilegatura delle circolari ministeriali, della *Gazzetta Ufficiale*, dei Bollettini ufficiali e di altre pubblicazioni periodiche o meno;

p) alla pulizia giornaliera dei locali, adibiti a sede degli uffici centrali e periferici, per una spesa annua che non superi il limite di L. 7.200.000;

q) agli acquisti e messa in opera, alla manutenzione ordinaria e alla revisione periodica delle attrezzature antincendio, dei dispositivi e delle installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti di condizionamento, dei dispositivi termoigrometrici nonché degli impianti di messa a terra;

r) alle periodiche operazioni di spolveratura dei documenti, delle scaffalature, degli armadi e schedari per gli atti di ultima volontà nonché alle urgenti e indilazionabili opere di disinfestazione sia dei fondi archivistici sia delle relative attrezzature e sale di conservazione, alle opere di derattizzazione;

s) all'acquisto di medaglieri per la custodia dei sigilli dei notai cessati, di armadi per la conservazione degli atti di ultima volontà e delle copie dei testamenti pubblici nonché degli schedari per l'indice di cui all'art. 27 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737;

t) alle spese postali, telegrafiche e telefoniche;

u) alle riparazioni di piccola manutenzione dei locali condotti in locazione.

Art. 2.

Salvo quanto previsto ai successivi articoli 3, 4 e 5 per gli uffici periferici, i servizi di cui all'art. 1 sono autorizzati dal direttore della competente divisione dell'ufficio centrale archivi notarili, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione degli archivi stessi ove l'importo della spesa superi il limite di L. 7.200.000.

Oltre i limiti di spesa di L. 37.500.000; di L. 150.000.000 e di L. 200.000.000 i servizi predetti sono, sentito il consiglio di amministrazione summenzionato, autorizzati rispettivamente dal dirigente generale dell'ufficio centrale, dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni e dal Ministro per la grazia e giustizia.

I provvedimenti che autorizzano, per somme superiori a L. 2.400.000, le spese e gli acquisti in economia previsti all'art. 1 sono sottoposti alla registrazione preventiva della Corte dei conti.

Art. 3.

I funzionari preposti agli archivi notarili distrettuali di Milano, Napoli, Roma e Torino nonché quelli incaricati della loro reggenza effettuano in economia i servizi di cui all'art. 1 del presente regolamento con i fondi ad essi accreditati e nel limite di spesa di L. 800.000 elevato a L. 2.400.000 nei casi di urgenza che verrà da essi debitamente motivata in apposita dichiarazione.

L'approvazione dei progetti, concernenti i lavori e le forniture in economia, deve risultare dalla formula «visto si approva» apposta sull'atto di obbligazione commerciale (o scrittura impegnativa) e sottoscritta dall'organo competente ad autorizzare i servizi.

Art. 4.

I funzionari preposti agli archivi notarili distrettuali indicati nel capoverso dell'art. 2 della citata legge 28 luglio 1961, n. 723 e i funzionari incaricati della loro reggenza effettuano in economia i servizi di cui all'art. 1 del presente regolamento con i fondi ad essi accreditati e nel limite di spesa di L. 400.000 elevato a L. 1.200.000 nei casi di urgenza che verrà da essi debitamente motivata in apposita dichiarazione.

Si applica il disposto del precedente art. 3, secondo comma.

Art. 5.

I funzionari e gli impiegati preposti alla direzione o incaricati della reggenza dei restanti archivi notarili distrettuali effettuano in economia i servizi di cui all'art. 1, lettere *a*), *c*), *d*), *f*), *h*), *l*), *m*), *n*), *o*), *q*) — limitatamente alla manutenzione ordinaria e alla revisione periodica — *t*), *u*), del presente regolamento con i fondi ad essi accreditati e fino al limite di L. 120.000. Per i reggenti degli archivi notarili sussidiari tale limite è ridotto a L. 50.000.

Si applica il disposto del precedente art. 3, secondo comma.

Art. 6.

Le spese e gli acquisti di cui all'art. 1 debbono essere contenuti nell'ambito delle strette necessità e limitarsi agli oggetti e ai materiali non compresi fra quelli il cui rifornimento sia fatto di regola a cura dell'ufficio centrale.

Prima di impegnare la spesa per i servizi in economia i funzionari di cui ai precedenti articoli dovranno — ove occorra — ottenere l'assegnazione di maggiore disponibilità.

In caso di inosservanza della disposizione di cui al comma precedente si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 86 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 7.

Fermo il disposto dell'art. 118 cpv. del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per la contabilità generale dello Stato, e successive modifiche, al capo dell'ufficio, centrale o periferico, ovvero all'impiegato all'uopo incaricato è fatto espresso obbligo di vigilare diligentemente l'esecuzione dei lavori e delle forniture, adottando all'uopo tutte le cautele più idonee ad assicurare la bontà dell'esecuzione stessa, e di redigere al termine il verbale di ultimazione dei lavori da trasmettersi, in copia autentica, all'ufficio centrale.

Tutti i lavori e tutte le forniture sono soggette a collaudazione.

Le spese effettuate in economia debbono comprovarsi mediante i seguenti documenti giustificativi:

offerta. Di regola dovranno essere preventivamente interpellate almeno tre ditte;

provvedimento, congruamente motivato, sulla necessità di rivolgersi ad una sola ditta per la specialità della fornitura;

dichiarazione del capo dell'ufficio che i prezzi sono conformi a quelli correnti su piazza;

fattura emessa in conformità del disposto dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'art. 6, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

certificato attestante la rappresentanza legale della impresa o della società commerciale ai sensi del terzo comma del successivo art. 8;

certificato di collaudo ovvero attestazione o dichiarazione di cui all'art. 6, secondo e terzo comma, del regio decreto 6 maggio 1929, n. 970;

certificato di ricevuta di beni e di iscrizione degli stessi in inventario ovvero dichiarazione di annotazione nel registro materie di consumo.

Ove l'importo della spesa non superi le L. 480.000, la dichiarazione di regolare esecuzione può apporsi direttamente in calce alla fattura.

Nei preventivi di spesa per i lavori e per le forniture in opera da eseguirsi in economia la ditta offerente deve espressamente dichiarare:

la data e il numero di iscrizione alla competente camera di commercio, nei casi in cui tale iscrizione sia prescritta;

che non è esclusa dal fare offerte;

che sono a suo carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali previsti, in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti o successivamente emanate in corso d'opera;

che si obbliga di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupandi nella esecuzione delle opere, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Con apposita dichiarazione, debitamente autenticata nella firma dal capo dell'archivio, la ditta che esegue i lavori in economia — nella persona del suo legale rappresentante — deve, sotto la propria responsabilità, attestare di aver regolarmente assicurato contro gli infortuni sul lavoro il personale impiegato nell'opera e indicare gli estremi della relativa polizza. Nelle certificazioni di collaudo verrà fatta espressa menzione della dichiarazione e degli estremi di cui sopra.

Copia autentica dei preventivi nonché dei documenti giustificativi delle spese effettuate in economia deve — appena eseguito il pagamento — trasmettersi all'ufficio centrale.

Per i servizi contemplati nel presente regolamento l'ufficio centrale e gli uffici periferici dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili provvedono a quanto disposto dall'art. 61 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 3 maggio 1924, n. 827.

Art. 8.

Le offerte, datate e sottoscritte dal rappresentante legale dell'impresa o della società commerciale, debbono essere protocollate nel registro di corrispondenza e conservate — in copia autentica — agli atti dell'ufficio.

Esse debbono contenere:

l'elenco dettagliato dei lavori e delle somministrazioni;

i prezzi unitari;

le condizioni di esecuzione;

il termine di ultimazione;

le modalità di pagamento, con assegno postale localizzato tratto a favore della ditta ovvero mediante accreditamento in conto corrente postale intestato alla ditta medesima;

le penalità.

La rappresentanza legale della impresa individuale o della società commerciale offerente deve essere comprovata a norma dell'art. 294 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per la contabilità generale dello Stato, e successive modifiche, nonché degli articoli 646 e seguenti sulle istruzioni generali per i servizi del Tesoro del 15 settembre 1972, e successive modificazioni.

L'urgenza dei lavori da eseguirsi in economia deve risultare da apposito verbale in cui vengano succintamente ma precisamente descritti i guasti avvenuti, le loro cause e conseguenze.

Salvo il disposto dei precedenti articoli 3 e 4, il verbale — unitamente al preventivo di spesa e alla richiesta di assegnazione di fondi — va quindi sollecitamente inoltrato all'ufficio centrale per la prescritta autorizzazione.

Art. 9.

Al pagamento delle spese in economia si provvede con ordinativi diretti ove le stesse interessino l'amministrazione centrale e mediante delegazioni ai capi degli archivi notarili, ai sensi degli artcoli 15, 16, 17 e 21 del regio decreto 6 maggio 1929, n. 970, quando siano invece disposte per le esigenze degli uffici periferici.

Per i conti delle spese erogate a norma del precedente comma si applicano le modalità di resa e di controllo stabilite dall'art. 25 del regio decreto 6 maggio 1929, n. 970.

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1977, n. 15.

Contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonchè modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Titolo I

MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO E DELL'INFLAZIONE

Art. 1.

Fino alla revisione del sistema di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie, anche per conseguire una equa ripartizione dei relativi oneri, alle imprese industriali ed artigiane, escluse quelle edili ed affini, è concesso un credito corrispondente all'importo di quattro punti di contingenza, maggiorato dei relativi oneri previdenziali per ogni dipendente, esclusi gli apprendisti, determinato in L. 14.000 mensili, a decorrere dal 1° febbraio 1977 e per le mensilità successive, ivi compresa la tredicesima e fino al 31 gennaio 1978.

Detto credito è incrementato di altri tre punti di contingenza e quindi di L. 10.500 mensili a decorrere dal 1° maggio 1977 alle condizioni e nei limiti temporali di cui al precedente comma.

Il credito maturato mensilmente è portato a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano dai datori di lavoro per l'assicurazione contro le malattie dei propri dipendenti relativamente ai periodi di lavoro successivi al 31 gennaio 1977.

Detto credito è esente da ogni onere fiscale.

A decorrere dal 1° luglio 1977, la misura del credito può essere ridotta, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale in relazione ad un più favorevole andamento del costo del lavoro, con effetto dal secondo mese successivo a quella della sua emanazione.

Art. 2.

Alle minori entrate delle gestioni assicurative derivanti dall'applicazione del precedente articolo è fatto fronte con corrispondenti apporti dello Stato.

Art. 3.

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, per il periodo compreso fra il 1° febbraio 1977 ed il 31 gennaio 1978, non sono ammessi in deduzione,

nella determinazione del reddito imponibile, i maggiori compensi, rispetto a quelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali, corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma ai lavoratori dipendenti in virtù di accordi aziendali successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La stipulazione di accordi aziendali che concernano i maggiori compensi di cui al precedente comma escludono l'impresa dai benefici previsti dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Le variazioni dei prezzi dei beni presi in considerazione ai fini della determinazione dell'indice di contingenza sono computate al netto delle quote attribuibili ad aumenti o diminuzioni nominali della imposizione diretta sui beni stessi per imposta sul valore aggiunto o per imposta di fabbricazione.

Le predette quote sono accertate dagli stessi organi che sono preposti alla determinazione dell'indice di contingenza.

Art. 5.

Gli effetti di clausole contrattuali che stabiliscono variazioni dell'ammontare di obbligazioni pecuniarie in relazione a variazioni del costo della vita sono sospesi per la durata di un semestre a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sono egualmente sospesi gli effetti della clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale, se il luogo del pagamento sia nel territorio della Repubblica.

La disposizione di cui al precedente primo comma non si applica agli accordi o ai contratti che regolano rapporti di lavoro dipendente.

Art. 6.

Ai fini della prima applicazione del presente decreto, l'onere a carico del bilancio dello Stato viene valutato in lire 450 miliardi per il periodo 1° febbraio-30 giugno 1977.

Al relativo onere si provvede mediante utilizzo di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione delle misure fiscali di cui al successivo titolo secondo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo II

MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DI TALUNI PRODOTTI PETROLIFERI ED AUMENTO DI ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.

Art. 7.

Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *D*), punto 3), e dalla lettera *F*), punto 2), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, rispettivamente, per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare direttamente come combustibile per il riscaldamento di locali e per gli altri usi ivi previsti, sono aumentate da L. 700 a L. 1.800 al quintale.

Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *H*), punto 1/*d* e 1/*e*, della predetta tabella *B* per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da lire 350 a L. 600 e da L. 440 a L. 900 al quintale.

Art. 8.

Gli aumenti di imposta stabiliti con il precedente art. 7 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono posseduti, in quantità superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale.

All'uopo i possessori devono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi posseduti, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione delle denuncie devono versare alla sezione di tesoreria provinciale la differenza di imposta dovuta sulle giacenze dichiarate.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità della denuncia e controlla che l'imposta versata sia quella effettivamente dovuta. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore a quella dovuta, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Nel caso in cui la somma versata risulti superiore a quella dovuta, il rimborso può essere effettuato, con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione d'imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Sulle somme non versate nel termine dei trenta giorni prescritto dal precedente secondo comma si applica l'interesse annuo del 12 per cento.

Art. 9.

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 8 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso art. 8.

Art. 10.

Il gas metano, puro o miscelato con altri gas, usato come combustibile per impieghi diversi da quelli industriali, è assoggettato ad imposta di consumo nella misura di L. 30 per metro cubo di prodotto a temperatura di 15 gradi centigradi ed a pressione normale.

L'imposta è dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori.

Dagli importatori del prodotto di cui al primo comma, confezionato in bombole o in qualsiasi altro contenitore, è dovuta una corrispondente sovrimposta di confine.

Valgono per l'imposizione fiscale stabilita dal presente articolo le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249. Le relative norme di attuazione sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e del precedente art. 7 sono riservati allo Stato.

Art. 11.

Al terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

e) i polimeri poliolefinici sintetici aventi una viscosità a 40 gradi centigradi non superiore a 10.000 centistokes.

Alla tabella *A*, allegata al predetto decreto-legge, è aggiunta la seguente lettera:

U) Polimeri poliolefinici sintetici, aventi una viscosità a 40 gradi centigradi non superiore a 10.000 centistokes, destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione, nonchè dalla fabbricazione di vernici, di diluenti per vernici o dalla preparazione di prodotti fiscalmente assimilabili ai petroliferi.

Per l'accertamento quantitativo dei residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio di cui alla lettera *N*) della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, si applica la disposizione del quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232.

L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, è sostituito dal seguente:

« I gas incondensati di raffineria bruciati nell'interno degli stabilimenti nei quali sono ottenuti, con utilizzazione del calore, devono essere accertati quantitativamente mediante idonei misuratori. Per i predetti gas, bruciati senza utilizzazione del calore, l'accertamento deve essere eseguito secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria ».

Art. 12.

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del dodici e del trenta per cento sono elevate, rispettivamente, al quattordici e al trentacinque per cento.

Per le cessioni e importazioni di benzina l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del dodici per cento.

Per le cessioni e importazioni dei prodotti tessili di cui al terzo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota ridotta del sei per cento è elevata al nove per cento.

Per le operazioni soggette alla aliquota del quattordici per cento la percentuale di cui al quarto comma dell'art. 27 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita nella misura del 12,25 per cento.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — PANDOLFI — MORLINO — STAMMATI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 17

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1977.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1976, n. 175, ed in particolare gli articoli 7, 11 e 19 dello statuto medesimo;

Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1973, con il quale sono stati ricostituiti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci dell'ente predetto;

Visto l'esito delle elezioni dei membri in rappresentanza degli iscritti all'ente, in seno al consiglio di amministrazione ed al collegio dei sindaci, indette dal consiglio nazionale nella riunione del 27 giugno 1976, quale risulta dal verbale relativo alla riunione medesima trasmesso dall'ente con nota n. 10343 del 2 luglio 1976;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni interessate;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, scaduti per decorso del termine di durata in carica;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti è composto dai seguenti membri:

Zappalà dott. Mario, Ormea dott.ssa Maria Teresa, Berti dott. Domenico e Rendina dott. Adriano, titolari di farmacia eletti dal consiglio nazionale;

Sani dott. Vincenzo, Brugnera dott. Mariano, Vandone dott. Gianfranco e Botta dott. Emilio, non titolari di farmacia eletti dal consiglio nazionale;

Marzocchi dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Camera prof. Andrea, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Baldrati dott. Giovanni, in qualità di delegato del presidente della Federazione ordini farmacisti italiani.

Art. 2.

Il collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti è composto dai seguenti membri:

Fontana dott. Enrico e Manganotti dott. Enrico, membri effettivi; Vitale dott. Giuseppe e Manca dottor Gavino, membri supplenti, eletti dal consiglio nazionale;

Vernaglia dott. Alberico, membro effettivo con funzioni di presidente e Stefanelli dott. Tonino, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Pompei dott. Lavinio, membro effettivo e Pagliarani dott. Angelo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(1054)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1977.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta Istituto farmacobiologico Sernagiotto S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 5131 in data 21 dicembre 1972 la ditta Istituto farmacobiologico Sernagiotto S.r.l. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Tullio Morgagni, 2, preparati galenici in fiale, compresse, confetti, supposte, sciroppi, pomate, capsule, liofilizzati iniettabili;

Vista la lettera in data 22 gennaio 1976, con la quale la ditta rinuncia alle autorizzazioni di cui sopra;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Istituto farmacobiologico Sernagiotto S.r.l. l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Tullio Morgagni, 2, concessa con decreto numero 5131 del 21 dicembre 1972.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà notificato in via amministrativa alla predetta ditta.

Roma, addì 22 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(1113)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Criotank S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Criotank S.p.a. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di U.S. $ 86.233,60 di cui al mod. *B*-Import n. 3986814 rilasciato in data 14 ottobre 1975 dalla Banque de Suez di Milano, per l'importazione di tonn. metr. 560 di xilolo per solventi di origine e provenienza U.S.A.;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Ravenna il 7 gennaio 1976 con un ritardo, quindi, di cinquantacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 974777 del 7 maggio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza non datata non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto di natura prettamente commerciale; infatti la merce in questione era stata allibrata entro i termini di validità del pagamento anticipato in oggetto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Criotank S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Banque de Suez di Milano, nella misura del 5 % di U.S. $ 86.233,60 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(1116)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 3/1977. Prezzi dei prodotti petroliferi

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto-legge n. 15 del 7 febbraio 1977 che modifica il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 32/1976 del 29 ottobre 1976;

Considerata la situazione determinatasi sul mercato internazionale di taluni prodotti petroliferi ed in particolare dell'olio combustibile, a seguito di un aumento delle quotazioni che hanno provocato una preoccupante carenza nell'approvvigionamento del mercato interno;

Ritenuto di dover fronteggiare tale situazione con un provvedimento che in via eccezionale deroghi dai criteri in vigore per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Delibera:

A decorrere dalle ore zero dell'8 febbraio 1977 i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER L'AUTOTRAZIONE

Prezzi comprensivi di imposta di fabbricazione:		Benzina super N.O. 98/100 (R.M.)	Benzina normale N.O. 84/86 (R.M.)	Gasolio I.D. non inf. a 53
1. — Al consumo, franco distributore stradale, IVA compresa	L./litro	500,00	480,00	153,00
2. — Al consumo, franco distributore stradale, IVA esclusa	»	446,43	428,57	134,21
3. — Al consumo, franco distributore stradale, I.F. e IVA esclusa	»	142,29	133,49	109,25
4. — Al grossista, titolare di deposito, per consegne in autotrenobotte completa, di carburanti non destinati a P.V. recanti il marchio dell'azienda petrolifera fornitrice, IVA esclusa:				
4.1. — Franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero	L./tonn.	564.877	558.032	—
4.2. — Franco raffineria costiera o deposito costiero	»	—	—	137.734
5. — Al gestore di distributore stradale, IVA esclusa, per vendite:				
a) fino a 200.000 litri annui	L./litro	427,73	412,12	125,80
b) fino a 300.000 litri annui	»	429,23	413,44	126,47
c) fino a 450.000 litri annui	»	429,48	413,66	126,58
d) fino a 750.000 litri annui	»	429,73	413,88	126,69
e) fino a 900.000 litri annui	»	429,88	414,01	126,76
f) fino a 1.300.000 litri annui	»	430,58	414,63	127,08
g) fino a 2.100.000 litri annui	»	431,48	415,42	127,48
h) fino a 3.000.000 litri annui	»	433,23	416,96	128,27
Punti di vendita appoggiati	»	432,13	415,99	127,77

Per punti di vendita appoggiati si intendono quegli impianti costituiti da erogatori senza specifico ricovero per il gestore e inseriti in altre attività prevalenti.

I prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi superiori a 3.000.000 di litri annui sono determinati dalla libera trattativa delle parti.

Ai gestori di impianti di vendita autostradali che erogano quantitativi superiori a 3.000.000 di litri annui le aziende riconosceranno un aumento dei compensi contrattuali di L./litro 0,80 per la benzina super, L./litro 0,70 per la benzina normale e L./litro 0,36 per gasolio rispetto alla situazione precedente il provvedimento n. 22/1976 del 1° ottobre 1976.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi fra 2.100.001 e 3.000.000 di litri, i prezzi ai gestori sono di L./litro 431,63 per la benzina super, di L./litro 415,55 per la benzina normale e di L./litro 127,55 per il gasolio.

Restano valide fino alla scadenza degli accordi intercorsi tra le parti le condizioni concordate per le vendite di carburanti con il sistema del Self-Service.

Per la determinazione del compenso annuo al gestore si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale e gasolio) sulle colonnine di erogazione.

Per le benzine è obbligatoria altresì la specifica del N.O. (R.M.) nelle fatture e nell'apposito indicatore dei prezzi di vendita al pubblico.

Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Le caratteristiche della benzina super 98/100 N.O. (R.M.) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.

Le caratteristiche del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 441 del 24 luglio 1954.

B) PRODOTTI PER L'AVIAZIONE

1. Benzine avio:

Prezzi comprensivi di imposta di fabbricazione, IVA esclusa:

Franco deposito aeroportuale	L./tonn.	607.970
	L./litro	423,15
Franco deposito costiero	L./tonn.	588.970
Franco raffineria	L./tonn.	581.170

2. *a*) Carboturbo tipo petrolio da impiegare per l'effettuazione di voli regolari di linea tra scali aeroportuali nazionali e destinato alle FF.AA. e alle prove motori (JP1-JP2-JP5):

Franco raffineria - Prezzi SIF-SIVA	L./tonn.	107.450

b) Carboturbo tipo benzina destinato alle FF.AA. e alle prove motori (JP4):

Franco raffineria - Prezzi SIF-SIVA	L./tonn.	119.655

Per consegne franco deposito aeroportuale (stazione avio) i suddetti prezzi possono essere maggiorati delle spese di trasporto calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare C.I.P. n. 1357 del 30 maggio 1975 e di tutte le altre spese necessarie per effettuare la fornitura, da concordare tra le parti.

3. I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana, di tariffe di agenzia e di oneri per la caricazione a bordo degli aerei.

In mancanza di accordi tra le parti tali oneri verranno determinati in sede C.I.P.

C) PRODOTTI PER LA PESCA E LA PICCOLA MARINA

Prodotti esenti da imposta di fabbricazione e da IVA:		Petrolio a 32 N.O.	Gasolio I.D. non inf. a 53
1) Al consumo, franco impianto di erogazione	L./tonn.	119.570	117.150
	L./litro	94,46	97,47
2) Franco deposito grossista	L./tonn.	113.500	111.150
	L./litro	89,67	92,48
3) Franco raffineria costiera o deposito costiero	L./tonn.	111.000	108.650

Per « piccola marina » si intendono tutte le imbarcazioni, con esclusione di quelle da diporto, battenti bandiera italiana e di stazza fino a tonn. 500 (cinquecento) che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; per le unità della Marina militare, il suddetto limite di stazza è elevato a tonn. 800 (ottocento).

Nessuna maggiorazione è dovuta per l'infustamento del prodotto.

I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana, di diritti di capitaneria, di tariffe di agenzia, degli oneri per la caricazione di fusti a bordo del natante e di rifornimento in mare.

Le caratteristiche del petrolio N.O. 32 devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti numeri 221 e 771 del 10 marzo 1950 e 27 marzo 1959.

D) PRODOTTI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA

Prodotti esenti da imposta di fabbricazione. Prezzi IVA esclusa:

		Benzina normale 84/86 N.O. (R.M.)	Petrolio a 32 N.O.	Gasolio I.D. non inf. a 53	O.C. visc. a 50°C Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	O.C. visc. a 50°C Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E
1) Al consumo, franco deposito rivenditore	L./tonn.	157.590	121.500	118.650	97.350	93.500
	L./litro	112,83	95,99	98,72	—	—
2) Franco deposito del grossista	L./tonn.	151.590	115.000	112.650	91.350	87.500
	L./litro	108,54	90,85	93,72	—	—
3) Franco raffineria costiera o deposito costiero	L./tonn.	147.590	111.000	108.650	86.350	83.500

Per consegne con autotrenobotte completa, franco domicilio del consumatore, il prezzo di cui al punto 1) può essere maggiorato delle spese di trasporto calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare n. 1357 del 30 maggio 1975.

Per consegne frazionate, franco domicilio del consumatore, il prezzo di cui al punto 1) può essere maggiorato delle spese effettivamente sostenute e documentabili.

E) PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO E PER USI INDUSTRIALI

a) Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero, IVA esclusa:

		Petrolio	Gasolio	Olio combustibile viscosità a 50°C — Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E	Denso sup. a 7° E	Denso BTZ zolfo inf. 1%
a.1) I.F. compresa	L./tonn.	129.000	126.650	92.350	84.850	76.250	81.500
a.2) I.F. esclusa	»	111.000	108.650	86.350	83.500	75.450	81.450
a.3) A grossisti titolari di deposito, I.F. compresa	»	128.350	125.700	91.700	84.200	75.600	80.850
a.4) A grossisti titolari di deposito per ritiri annui, dallo stesso fornitore, I.F. compresa:							
superiori a 10.000 tonn. fino a 30.000 tonn.	»	128.000	125.350	91.350	84.200	75.250	80.500
superiori a 30.000 tonn. fino a 100.000 tonn.	»	128.000	124.850	91.000	84.200	75.150	80.400
superiori a 100 000 tonn.	»	128.000	124.550	91.000	84.200	75.050	80.300

I prezzi degli oli combustibili sopraindicati valgono anche per i residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come paraffine, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi), quando sono usati direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni.

Per il periodo 1° ottobre-31 marzo, al fine di assicurare il rifornimento di tutto il territorio nazionale, i prezzi suddetti possono essere maggiorati, quale conguaglio trasporti terrestri di L. 1.000 la tonn per il petrolio, L. 800 la tonnellata per il gasolio e L. 400 la tonn. per l'olio combustibile fluido. Per lo stesso periodo le aziende fornitrici devono riconoscere ai grossisti titolari di deposito, sui prezzi di tali prodotti, uno sconto pari all'80% della differenza tra le spese di trasporto sostenute per rifornire la zona di consumo e quelle relative alla fonte abituale di approvvigionamento. Tali spese sono determinate in base alle tariffe chilometriche riportate nella circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Per consegne alle industrie collegate con oleodotti alle raffinerie e/o depositi e per consegne continuative effettuate con autotrenobotte completa e con cisterne ferroviarie complete, quando tali attrezzature siano di proprietà dell'azienda venditrice, i prezzi massimi di cui al punto *a*.1), maggiorati, se ricorre il caso, delle incidenze indicate al successivo punto *b*.3), possono essere ulteriormente aumentati delle spese di trasporto effettive e documentate.

b) Determinazioni dei comitati provinciali dei prezzi:

i comitati provinciali dei prezzi stabiliranno i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia: al dettagliante per il petrolio e a domicilio del consumatore per il gasolio e gli oli combustibili.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati al punto *a*.1) le seguenti maggiorazioni:

b.1) i conguagli trasporto terrestre sopraindicati limitatamente al periodo 1° ottobre-31 marzo;

b.2) le spese di trasporto, per autotrenobotte completa, dalla base di approvvigionamento più favorevole fino ai depositi interni dei grossisti, calcolati secondo le tariffe di trasporto previste dalla circolare C.I.P. n. 1357 del 30 maggio 1975;

b.3) le aliquote sottoindicate, per le sole province della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, quando i C.P.P. prendono a riferimento una base di approvvigionamento interna:

	Dal 1° aprile al 30 settembre L./tonn.	Dal 1° ottobre al 31 marzo L./tonn.
Per ritiri da raffineria interna:		
con distanza compresa tra 25 e 80 km dalla costa	200	470
con distanza compresa tra 80 e 200 km dalla costa	450	1.070
con distanza superiore a 200 km dalla costa	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati a raffineria interna via oleodotto	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati alla costa con oleodotto con distanze comprese tra 25 e 80 km	300	670

Per il petrolio, confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) [aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3)] le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri, IVA esclusa, a canistro . . . L. 320

per spese di trasporto dei canistri da litri 20 dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante, IVA esclusa, a canistro . . . » 150

per margine al dettagliante, IVA esclusa, a canistro . . . » 200

Ogni canistro deve essere munito di targhetta con indicazione del prezzo massimo fissato dal C.P.P.; la targhetta deve essere fornita dal grossista confezionatore e deve essere applicata a cura del dettagliante.

Il dettagliante è tenuto ad esporre, ben visibile, il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso, per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) [aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3)] le seguenti maggiorazioni:

	Gasolio		O.C. fluido	
	L./tonn.	L./lt.	L./tonn.	L./lt.
1) Per consegne frazionate non superiori a litri 4 mila	11.000	9,15	10.370	9,54
2) Per consegne di oltre 4 mila litri	9.380	7,80	8.820	8,11
3) Per consegne in autotrenobotte	7.770	6,46	7.250	6,67

Per gli oli combustibili semifluidi e densi, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) la maggiorazione prevista nei termini indicati al punto *b*.3), aumentata delle spese di trasporto in autotrenobotte completa, calcolate dalla base di approvvigionamento più favorevole al domicilio del cliente.

Per consegne inferiori all'autotrenobotte completa proveniente da deposito interno, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) le maggiorazioni previste nei termini indicati ai punti *b*.2) e *b*.3), le spese di trasporto dal deposito interno al domicilio del cliente e un'ulteriore maggiorazione di L. 1.000 la tonnellata per passaggio deposito interno.

Le spese di trasporto vanno calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare C.I.P. n. 1357 del 30 maggio 1975.

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente nei provvedimenti di competenza il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA ed il prezzo massimo comprensivo della medesima, sia alla tonnellata sia al litro.

F) BITUMI

Prodotto esente da imposta di fabbricazione. Prezzi IVA esclusa. Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero:

	Sfuso L./tonn.	Fusti ad 1 fondo L./tonn	Fusti a 2 fondi L./tonn.	Sacchi carta L./tonn.
1) Bitume industriale e stradale:				
con penetrazione CNR sup. a 80 a 25°C	75.130	83.130	85.130	—
con penetrazione CNR da 40 a 80 a 25°C	79.130	87.130	89.130	—
con penetrazione CNR da 20 a 40 a 25°C	81.130	89.130	91.130	—
2) Bitume ossidato:				
fino a 75°C di rammollimento P & A	85.130	93.130	95.130	93.130
da 75°C a 105°C punto di rammollimento P & A	87.130	95.130	97.130	95.130
da 105°C a 130°C punto di rammollimento P & A	89.130	97.130	99.130	97.130
oltre 130°C punto di rammollimento P & A	93.130	101.130	103.130	101.130
3) Bitumi ossidati speciali:				
con punto di rammollimento P & A superiore a 85°C e penetrazione superiore a 25 decimillimetri a 25°C	94.130	102.130	104.130	100.230
con punto di rammollimento P & A compreso tra 75° e 105°C e punto di rottura FRAASS superiore a 5°C	94.130	102.130	104.130	100.230
con punto di rammollimento P & A compreso tra 105° e 130°C e punti di rottura FRAASS inferiore a 0°C	94.130	102.130	104.130	100.230

Ai grossisti titolari di deposito con ritiri annui dallo stesso fornitore superiori a 5.000 tonnellate compete uno sconto di 5.000 L./tonnellata.

G) PRODOTTI ESENTI DA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE O ASSOGGETTATI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE RIDOTTA

Prezzi al netto dell'imposta di fabbricazione e dell'IVA:

	Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero L./tonn.	Prezzi franco raffineria interna L./tonn.	Prezzi franco deposito interno L./tonn.
Benzina super N.O. 98/100	153.790	153.790	156.290
Benzina normale N.O. 84/86	147.590	147.590	150.090
Gasolio I.D. non inf. a 53	108.650	109.100	111.600
Petrolio a 32 N.O.	111.000	111.450	113.950
Oli combustibili visc. a 50°C:			
fluido da 3°E fino a 5°E	86.350	86.800	89.300
semifluido superiore a 5°E fino a 7°E	83.500	83.950	86.450
denso superiore a 7°E	75.450	81.950	78.400
denso BTZ zolfo inferiore a 1 %	81.450	81.900	84.400

Per la determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti di cui sopra è necessario aggiungere ai prezzi sopra riportati l'imposta di fabbricazione e l'IVA relativa alle singole destinazioni fiscali agevolate.

I prezzi franco raffineria interna relativi ai prodotti: petrolio, gasolio e oli combustibili, possono essere maggiorati di L./tonn. 620 nel periodo 1° ottobre-31 marzo.

I prezzi degli oli combustibili si applicano anche ai residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come paraffine, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi).

Per le vendite a domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente e di tutte le altre spese necessarie per effettuare le forniture.

H) ALTRI PRODOTTI

Prezzi al netto di imposta di fabbricazione e IVA:

a) Prezzi franco raffineria (costiera o interna) o franco deposito costiero:

Benzine industriali, non etilate, virgin nafta e prodotti assimilati (con N.O.-R.M. non superiore a 80)	L./tonn. 127.900
Distillati leggeri alto ottanici (alchilati, benzine isomere, benzine da cracking) e prodotti assimilati	» 153.980
Benzine solventi	» 166.550

b) Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero:

Acqua ragia minerale	L./tonn. 130.900
Prodotti assimilabili al petrolio (infiammabilità sup. a 21°C)	» 111.000
Prodotti assimilabili al gasolio	» 108.650
Prodotti assimilabili a O.C. denso (viscosità superiore a 7°E)	» 75.450
Prodotti assimilabili a O.C. semifluido (viscosità superiore a 5°E fino a 7°E)	» 83.500
Prodotti assimilabili a O.C. fluido (viscosità superiore a 3°E fino a 5°E)	» 86.350
Prodotti assimilabili a O.C. fluidissimo (viscosità inferiore a 3°E)	» 106.800

I) BASI LUBRIFICANTI

Prezzi franco raffineria al netto di imposta di fabbricazione e IVA:

Oli base paraffinici a bassa e media visc. e con indice visc. inferiore o uguale a 100	L./tonn. 170.650
Oli base paraffinici a bassa e media visc. e con indice visc. superiore a 100	» 185.650
Oli base paraffinici deasfaltati ad alta visc. superiore a 28°E a 50°C	» 205.650
Oli base naftenici non estratti	» 170.650
Oli base naftenici estratti	» 195.650

L) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita, previsti per i grossisti, uno sconto per il passaggio al deposito costiero di questi ultimi nella misura di L./tonn. 1.300 per le benzine; L./tonn. 1.200 per il petrolio; L./tonn. 1.000 per il gasolio e L./tonn. 900 per gli oli combustibili.

Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione dei prezzi ai grossisti pari alle spese di cabotaggio effettivamente sostenute dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce da raffineria a deposito costiero viene movimentata a mezzo oleodotto.

Nel primo caso le parti concorderanno il rimborso delle spese di trasporto effettuate con il natante; nel secondo caso saranno riconosciute al proprietario dell'oleodotto le relative spese di trasporto via oleodotto.

In mancanza di accordo tra le parti, le spese suddette saranno determinate, a richiesta degli interessati, dal C.P.P. competente e, in seconda istanza, dal C.I.P.

Nessuno sconto è dovuto per le consegne su automezzi terrestri.

Per le consegne effettuate su kilolitriche, nei casi di caricazione di benzina super e normale, è dovuta una maggiorazione di L. 800 la tonnellata.

I prezzi massimi di consegna ai grossisti che ritirano la merce nei punti di approvvigionamento delle province della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, non ubicati sulla costa, non potranno essere superiori ai prezzi massimi stabiliti per la vendita franco costa di cui al capitolo *E*), punto *a*.3) e *a*.4), aumentati delle maggiorazioni per conguaglio trasporto terrestre relative al periodo 1° ottobre-31 marzo e delle maggiorazioni previste per le raffinerie e depositi interni di cui al capitolo *E*), punto *b*.3).

M) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o canistri del cliente, né per il nolo dei fusti o dei canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegne di merce sfusa, possono essere maggiorati di L./tonn. 2.000 per i carburanti e di L./tonn. 1.500 per gli oli combustibili ed il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore.

Quando non diversamente specificato il prezzo si intende riferito per merce sfusa posta su mezzo del compratore.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume sono state adottate le seguenti densità a 15°C:

Benzina super	0,738
Benzina normale	0,716
Benzina avio	0,696
Petrolio	0,790
Gasolio	0,832
O.C. fluido	0,920

Per le vendite al consumo di prodotti sfusi, il prezzo al litro può essere praticato solo per le consegne effettuate con impianti o automezzi muniti di idoneo contatore volumetrico o con kilolitriche.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrano condizioni di particolare onerosità i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso, l'opportunità di fissare i prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento.

I comitati provinciali procederanno, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, alla regolarizzazione dei prezzi locali di vendita, che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale prezzi.

I rivenditori ed i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite, copia **del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo. Gli organi di controllo statali e** comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in **questione.**

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme per la disciplina dei prezzi di **vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento, al fine** di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Nei casi in cui i prodotti vengano indicati con diversa denominazione i prezzi saranno determinati, in linea generale, facendo riferimento ai prodotti aventi caratteristiche uguali o similari.

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - G.P.L.

(propano - butano e loro miscele)

A) *Per merce sfusa, ex raffineria SIF-SIVA, con contenuto di propano saturo o insaturo* (idrocarburi C_3):

1) non inferiore, in volume, al 20% della miscela . . . . L./tonn. 121.120

2) non inferiore, in volume, all'85% della miscela (propano commerciale) . . . . » 125.620

3) inferiore, in volume, al 20% della miscela (butano commerciale) . . . . » 118.120

Ai grossisti titolari di deposito compete sui prezzi sopra indicati uno sconto di L./tonn 1.500. Nel caso di ritiri annui dallo stesso fornitore superiori alle 10.000 tonn. lo sconto è di L./tonn. 2.500.

B) *G.P.L. per uso domestico* (usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione):

1) Prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio cauzionate a rendere con peso netto di g.p.l. superiore a 7 kg fino a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino . . . . L./kg 269 IVA esclusa

al consumatore, franco magazzino del rivenditore, per merce posta su mezzo del compratore L./kg 311 IVA esclusa
L./kg 330 IVA 6% inclusa

con peso netto di g.p.l. superiore a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino . . . . L./kg 265 IVA esclusa

al consumatore, franco magazzino del rivenditore, per merce posta su mezzo del compratore L./kg 291 IVA esclusa
L./kg 332 IVA 14% inclusa

per le bombole con peso netto superiore a 24 kg contenenti propano commerciale, il prezzo di cui sopra, IVA esclusa, può essere maggiorato di 4,50 L./kg.

2) Per la consegna della bombola franco domicilio del consumatore con montaggio e prova tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione e per la rimozione ed il ritiro del vuoto, è consentito chiedere un compenso al consumatore adeguato al servizio reso, non superiore in ogni caso a L. 650 (IVA compresa) per ogni bombola.

C) *G.P.L. per uso autotrazione*:

Al consumo franco distributore stradale, IVA compresa . . . . L./litro 348,00

Al consumo franco distributore stradale, IVA esclusa . . . . » 305,26

I prezzi di vendita ai gestori dei P.V. sono determinati alla fine di ogni anno solare, in rapporto ai quantitativi di carburanti complessivamente venduti durante lo stesso anno, qualunque sia la data di inizio dell'attività del P.V., secondo le norme d'esecuzione, emanate dal Presidente del C.I.P. con il provvedimento C.I.P. n. 23/1974 del 30 giugno 1974 e con circolare n. 1295 in data 19 marzo 1973.

Le aziende venditrici praticheranno ai gestori, salvo condizioni di miglior favore che dovranno in ogni caso essere mantenute, i seguenti prezzi massimi IVA esclusa franco punto vendita a seconda della classe di erogato in cui rientra il P.V. Il conguaglio a fine anno sarà così effettuato in conformità alle sopra citate norme di esecuzione:

Classi di erogato	L./litro
a) fino a 200.000 litri annui	296,85
b) fino a 300.000 litri annui	297,52
c) fino a 450.000 litri annui	297,63
d) fino a 750.000 litri annui	297,74
e) fino a 900.000 litri annui	297,81
f) fino a 1.300.000 litri annui	298,13
g) fino a 2.100.000 litri annui	298,53
h) fino a 3.000.000 litri annui	299,32

I prezzi di vendita dei carburanti ai gestori di P.V. che erogano complessivamente quantitativi superiori a litri 3.000.000 annui rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* le aziende riconosceranno ai gestori di impianti di vendita autostradali che erogano quantitativi superiori ai 3.000.000 di litri annui, un aumento dei compensi contrattuali di L./litro 0,81 rispetto alla situazione precedente al provvedimento n. 8/1976 del 17 marzo 1976.

Per stabilire la classe di erogato ai fini dell'individuazione del prezzo massimo da praticare, il quantitativo complessivo annuo di carburante venduto da un P.V. viene convenzionalmente calcolato adottando per il g.p.l. il rapporto previsto per il gasolio.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume del gas di petrolio liquefatto, è stata adottata la densità di 0,565 kg/lt. a 15°C.

I prezzi di vendita del g.p.l. per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25% di propano. Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25% o superiore al 30% le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione.

D) *G.P.L. per uso industriale* (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161):

Il prezzo di vendita per merce sfusa ex raffineria, SIF-SIVA, fissato ai punti 1), 2), 3-*sub A*) può essere maggiorato, per consegne franco impianto di utilizzazione, soltanto delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentabili.

Roma, addì 7 febbraio 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

(1337)

Provvedimento n. 4/1977. Cassa conguaglio settore elettrico. Integrazioni alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 16/1976 del 31 maggio 1976, con il quale sono state determinate le integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL limitatamente al 30 giugno 1976;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 34/1976 del 29 ottobre 1976, con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 1976 le integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL determinate con il provvedimento n. 16/1976;

Considerato che le istruttorie per la determinazione delle nuove aliquote di integrazione tariffaria non sono state ancora completate;

Considerato che gli acconti corrisposti si sono appalesati insufficienti a cospetto di una generale lievitazione dei costi e che, pertanto, le imprese interessate si sono venute a trovare in situazioni di più o meno gravi difficoltà economico-finanziarie con ripercussioni negative sul servizio;

Ravvisata pertanto, la urgente necessità di corrispondere alle predette imprese elettriche minori un ulteriore acconto sulla produzione effettuata nel 1976;

Ritenuto che, trattandosi di provvedimento provvisorio, è opportuno prevedere il coguaglio tra quanto erogato e quanto in definitiva risulterà di effettiva spettanza;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

La corresponsione, alle imprese elettriche minori elencate nel provvedimento C.I.P. n. 16/1976 del 31 maggio 1976, di un ulteriore acconto, sulla produzione effettuata nel 1976, nella misura del 20% delle aliquote già corrisposte nel 1976 con i provvedimenti C.I.P. richiamati nelle premesse.

Le differenze tra le integrazioni tariffarie che verranno definitivamente stabilite e quelle corrisposte in applicazione del presente provvedimento e di quelli precedenti, saranno conguagliate.

Roma, addì 7 febbraio 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

(1328)

Provvedimento n. 5/1977
Prezzo metano compresso in bombole

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 27/1976 dell'8 ottobre 1976;

Visto il decreto-legge n. 15 del 7 febbraio 1977 che modifica il regime fiscale del metano compresso in bombole;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Delibera:

A decorrere dalle ore zero dell'8 febbraio 1977, il prezzo massimo di vendita del metano compresso in bombole, con potere calorifico non inferiore a 8500 calorie per mc., per consegne al compratore, é fissato in L. 244 il mc. effettivo, IVA e imposta di consumo incluse.

Il suddetto prezzo è comprensivo delle spese per tutte le operazioni relative alla fornitura.

Roma, addì 7 febbraio 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

(1329)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 347 del 19 novembre 1976 relativa al decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759, riguardante «Modificazione all'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

(1070)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione «96-BO»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Lambertini Argentina, in Bologna, via Amendola n. 9, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi «96-BO» ha cessato l'attività connnessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i sette punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Bologna.

(1071)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento di Genova dell'impresa Industria italiana petroli S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento ubicato in Genova, concessa all'impresa Industria italiana petroli S.p.a., con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1062)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento di Villanova di Castenaso dell'impresa Infit - S.r.l.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento ubicato in Villanova di Castenaso, via G. Matteotti, 14, concessa all'impresa Infit - S.r.l., con sede in Villanova di Castenaso, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1063)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento di Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano), via Adda, 7, dell'impresa Mangiapan - F.I.M.P.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento ubicato in Quinto de' Stampi, via Adda, 7, Rozzano (Milano), concessa all'impresa Mangiapan, con sede in Rozzano (Milano), con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1064)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santa Maria la Fossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Santa Maria la Fossa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.565.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(691/M)

Autorizzazione al comune di Bomba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Bomba (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.912.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(692/M)

Autorizzazione al comune di Cittareale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1977, il comune di Cittareale (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.704.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(693/M)

Autorizzazione al comune di Cannara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1977, il comune di Cannara (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.459.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(694/M)

Autorizzazione al comune di S. Cipriano Picentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1977, il comune di S. Cipriano Picentino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.646.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(695/M)

Autorizzazione al comune di Fano Adriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1977, il comune di Fano Adriano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.036.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(696/M)

Autorizzazione al comune di Staranzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Staranzano (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(697/M)

Autorizzazione al comune di San Canzian d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(698/M)

Autorizzazione al comune di Pattada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Pattada (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(699/M)

Autorizzazione al comune di Sedini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Sedini (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(700/M)

Autorizzazione al comune di Bessude ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Bessude (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(701/M)

Autorizzazione al comune di Usini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Usini (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(702/M)

Autorizzazione al comune di Ploaghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Ploaghe (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(703/M)

Autorizzazione al comune di Chiaramonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1977, il comune di Chiaramonti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(704/M)

Autorizzazione al comune di Badesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1977, il comune di Badesi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(705/M)

Autorizzazione al comune di Casapulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1977, il comune di Casapulla (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(710/M)

Autorizzazione al comune di Castelpoto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1977, il comune di Castelpoto (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.737.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(711/M)

Autorizzazione al comune di Toffia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1977, il comune di Toffia (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.558.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(712/M)

Autorizzazione al comune di Militello in Val di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Militello in Val di Catania (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 174.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(713/M)

Autorizzazione al comune di Castel di Iudica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Castel di Iudica (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(714/M)

Autorizzazione al comune di Ramacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Ramacca (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 444.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(715/M)

Autorizzazione al comune di Terrasini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Terrasini (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(716/M)

Autorizzazione al comune di Trappeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Trappeto (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(717/M)

Autorizzazione al comune di Fiumefreddo di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Fiumefreddo di Sicilia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(718/M)

Autorizzazione al comune di Biancavilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Biancavilla (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 344.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(719/M)

Autorizzazione al comune di Martis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Martis (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(723/M)

Autorizzazione al comune di Castelsardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Castelsardo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(724/M)

Autorizzazione al comune di Ittiri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Ittiri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(725/M)

Autorizzazione al comune di Esporlatu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Esporlatu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(726/M)

Autorizzazione al comune di Aglientu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Aglientu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(727/M)

Autorizzazione al comune di Siamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Siamaggiore (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(728/M)

Autorizzazione al comune di San Miniato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di San Miniato (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 771.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(729/M)

Autorizzazione al comune di Torretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Torretta (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(732/M)

Autorizzazione al comune di Mirabella Imbaccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Mirabella Imbaccari (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 171.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(733/M)

Autorizzazione al comune di Piazza Armerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Piazza Armerina (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.975.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(735/M)

Autorizzazione al comune di Tadasuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Tadasuni (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(736/M)

Autorizzazione al comune di Siapiccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Siapiccia (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(737/M)

Autorizzazione al comune di Ollastra Simaxis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Ollastra Simaxis (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(738/M)

Autorizzazione al comune di Villaverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Villaverde (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(739/M)

Autorizzazione al comune di Baradili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Baradili (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(740/M)

Autorizzazione al comune di Ardauli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Ardauli (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(741/M)

Autorizzazione al comune di Arzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Arzana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(742/M)

Autorizzazione al comune di Genuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Genuri (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(743/M)

Autorizzazione al comune di Narcao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Narcao (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(744/M)

Autorizzazione al comune di Bottida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Bottida (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(745/M)

Autorizzazione al comune di Orbassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Orbassano (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 205.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(746/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 23

Corso dei cambi del 3 febbraio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	881,95	881,95	881,90	881,95	882 —	881,90	882,05	881,95	881,95	881,95
Dollaro canadese	862,60	362,60	863 —	862,60	862,77	862,55	862,75	862,60	862,60	862,60
Franco svizzero	350,25	350,25	350,30	350,25	350,25	350,15	350,23	350,25	350,25	350,20
Corona danese	148,68	148,68	148,80	148,68	148,68	148,65	148,6950	148,68	148,68	148,70
Corona norvegese	166,07	166,07	166,20	166,07	166,05	166,05	166,0850	166,07	166,07	166,05
Corona svedese	207,11	207,11	207,10	207,11	207 —	207,10	207,07	207,11	207,11	207,10
Fiorino olandese	348,25	348,25	348,70	348,25	348,60	348,20	348,38	348,25	348,25	348,25
Franco belga	23,746	23,746	23,76	23,746	23,80	23,70	23,7480	23,746	23,746	23,75
Franco francese	177,26	177,26	177,10	177,26	177,30	177,25	177,26	177,26	177,26	177,25
Lira sterlina	1513,30	1513,30	1513,75	1513,30	1512,63	1513,25	1513,50	1513,30	1513,30	1513,30
Marco germanico	364,12	364,12	364,13	364,12	364,15	364,10	364,13	364,12	364,12	364,10
Scellino austriaco	51,249	51,249	51,25	51,249	51,20	51,20	51,249	51,249	51,249	51,25
Escudo portoghese	27,25	27,25	27,25	27,25	27,30	27,20	27,28	27,25	27,25	27,25
Peseta spagnola	12,805	12,805	12,81	12,805	12,80	12,77	12,80	12,805	12,805	12,80
Yen giapponese	3,061	3,061	3,06	3,061	3,05	3,05	3,06	3,061	3,061	3,06

Media dei titoli del 3 febbraio 1977

Titolo	
Rendita 5 % 1935	86,175
Redimibile 3,50 % 1934	98,950
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,275
» 5 % (Ricostruzione)	96,425
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,125
» 5 % (Città di Trieste)	90,075
» 5 % (Beni esteri)	89,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	76,525
» 5,50 % » » 1968-83	75,200
» 5,50 % » » 1969-84	74,550
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	75,225
» 9 % » » 1975-90	83,600
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	90,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,150
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,150
» poliennali 7 % 1978	92,825
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,100
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,650
» » 9 % 1980	87,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 febbraio 1977

Valuta	
Dollaro USA	882 —
Dollaro canadese	862,675
Franco svizzero	350,215
Corona danese	148,687
Corona norvegese	166,077
Corona svedese	207,09
Fiorino olandese	348,315
Franco belga	23,747
Franco francese	177,26
Lira sterlina	1513,40
Marco germanico	364,125
Scellino austriaco	51,249
Escudo portoghese	27,265
Peseta spagnola	12,802
Yen giapponese	3,06

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 mod. 241 D.P. — Data: 17 febbraio 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Palermo. — Intestazione: Billardello Giuseppe, nato a Mazara del Vallo il 24 luglio 1917. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(999)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Rettifica al provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 21 dicembre 1976, concernente la nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Guglionesi, società cooperativa a responsabilità illimitata, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il proprio provvedimento in data 21 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1976, con il quale è stata disposta la nomina del dott. Domenico Rapacchiano a membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Guglionesi (Campobasso), in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che per errore materiale la data di nascita del predetto dott. Rapacchiano è stata indicata nel 14 giugno 1946 anzichè nel 14 giugno 1948;

A parziale rettifica di detto provvedimento;

Precisa

che la data di nascita del ripetuto nominativo deve intendersi come sopra corretta a tutti gli effetti.

Roma, addì 17 gennaio 1977

Il Governatore: BAFFI

(944)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Monterenzio

Con deliberazione della giunta regionale 7 dicembre 1976, n. 3827 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto protocollo n. 54/130 nella seduta del 12 gennaio 1977 con l'annullamento di alcuni punti della normativa agricola), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Monterenzio (Bologna), adottato con deliberazione consiliare 25 giugno 1974, n. 87.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1021)

Variante al piano regolatore generale del comune di Faenza

Con deliberazione della giunta regionale 24 novembre 1976, n. 3603 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 4421/4200 nella seduta del 21 dicembre 1976), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Faenza (Ravenna), adottata con deliberazione del consiglio comunale 16 ottobre 1973, n. 308.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(620)

Variante al piano regolatore generale del comune di Reggio Emilia

Con deliberazione della giunta regionale 2 agosto 1976, n. 2552 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, a seguito di chiarimenti forniti con deliberazione 24 novembre 1976, n. 3607), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Reggio Emilia, adottata con deliberazione consiliare 27 dicembre 1974, n. 28321/2079.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(621)

Variante al piano di zona del comune di Collecchio

Con deliberazione della giunta regionale 7 dicembre 1976, n. 3828, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 55.131 nella seduta del 12 gennaio 1977), è stata approvata la variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Collecchio (Parma), adottata con deliberazione del consiglio comunale 27 marzo 1976, n. 36.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(945)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano di zona del comune di S. Lorenzo Nuovo

Con deliberazione della giunta regionale 19 ottobre 1976, n. 4748, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 7 dicembre 1976 con verbale n. 268/85, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare del comune di S. Lorenzo Nuovo (Viterbo).

Copia di tale delibera sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, a norma dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni.

(832)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio provinciale di terreni nei comuni di Pinzolo e Ragoli II

Con deliberazione 12 marzo 1976, n. 1343, la giunta provinciale di Trento ha disposto:

di demanializzare il nuovo alveo del fiume Sarca costituito dalle pp.ff. 4377/1 e 4376/1 C.C. Pinzolo e 55/1 C.C. Ragoli II;

di attribuire in proprietà per la quota loro spettante, l'ex alveo di detto fiume Sarca, a proprietari frontisti a sensi articolo 946 C.C.;

di trasferire dal demanio al patrimonio provinciale le pp.ff. 4377/2 e 55/3 rispettivamente in C.C. di Pinzolo e Ragoli II.

(1000)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami e per titoli, a centoventitre posti di segretario comunale in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107 e 11 novembre 1975, n. 587, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assunzione di invalidi ed altri aventi diritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione per i pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a 123 (centoventitre) posti di segretario comunale in prova (parametro 190).

Il numero dei posti a concorso sarà maggiorato in ragione della metà di quelli che si renderanno vacanti sino alla data del 30 giugno 1977.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

B) Possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze politiche e sociali, in scienze diplomatiche e consolari, in economia e diritto, in scienze economiche e marittime, in economia e commercio e in scienze coloniali, nonchè delle seguenti, dichiarate per legge equipollenti a quelle sopraelencate: sociologia (legge 6 dicembre 1971, n. 1076), scienze economiche (legge 29 novembre 1971, n. 1089), scienze economiche e bancarie (legge 29 novembre 1971, n. 1089).

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, con decreto motivato, dal Ministro per l'interno.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubblica amministrazione.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno pervenire al Ministero stesso, a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre il 10 aprile 1977.

Nella domanda i candidati dovranno esplicitamente chiedere l'ammissione al concorso, per esami e per titoli, a posti di segretario comunale in prova e dichiarare:

le proprie generalità;

il luogo e la data di nascita, nonchè, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

il titolo di studio con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali; in caso affermativo dichiareranno le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quarta;

l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

La data di ricezione delle domande è comprovata dal bollo a data apposto sulle medesime dal Ministero. Si considerano prodotte in tempo utile, tuttavia, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel presente bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina, secondo la vigente normativa;

b) il talloncino di ricevuta del vaglia postale dell'ammontare di L. 1000 (mille) per tassa di concorso, intestato alla prefettura di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I candidati hanno facoltà di presentare la documentazione relativa ai soli titoli di merito (certificato del servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici; diploma del corso di studio per aspiranti segretari comunali; diploma di corso di specializzazione in discipline giuridiche ed economiche; certificato di laurea con attestazione della relativa votazione; certificazione di altri titoli di studio ecc.) entro e non oltre il 31 luglio 1977.

Tale documentazione dovrà essere corredata da un elenco in carta libera e in duplice esemplare dei titoli prodotti.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che perverranno al Ministero oltre i termini stabiliti dall'art. 4 non saranno presi in considerazione.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in una prova orale in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto costituzionale e diritto amministrativo;

2) legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali.

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre:

3) nozioni di ragioneria generale con particolare riguardo alle aziende pubbliche e ragioneria applicata agli enti locali;

4) nozioni di diritto civile;

5) diritto penale (codice penale: Libro II, titoli II e VII);

6) istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;

7) leggi elettorali (elettorato attivo, amministrativo e politico);

8) elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;

9) legislazione sociale;

10) nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica);

11) nozioni di politica economica con particolare riguardo alla programmazione.

I candidati che per gli effetti dell'art. 38 dello statuto speciale della Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1968, n. 4, intendono sostenere la prova facoltativa di lingua francese ne dovranno fare esplicita richiesta nella domanda di ammissione. Tale prova facoltativa di lingua francese consiste in un colloquio che, se superato favorevolmente, dà titolo all'attribuzione sino ad un massimo di punti due in aggiunta alla votazione conseguita nelle prove scritte ed orali.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 11 e 12 luglio 1977, con inizio alle ore 8.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi — senza alcun preavviso — all'indirizzo suddetto nei giorni e nell'ora specificati.

La data della prova orale sarà fissata, per ciascun candidato, dalla commissione giudicatrice.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati ogni commissario dispone di 5 punti.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno 35/50 nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 30/50.

Per la prova orale ogni commissario dispone egualmente di 10 punti.

La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova orale stessa che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno 30/50.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dall'art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti disponibili, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini ed in particolare della legge 2 aprile 1968, n. 482. Nel colloquio sulla lingua francese di cui all'art. 6 il candidato deve dimostrare di saper tradurre dalla lingua italiana nella lingua francese e viceversa.

Art. 9.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tale fine, i concorrenti, che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di trentadue anni.

A tal fine, il servizio di ruolo prestato presso amministrazioni comunali o provinciali deve essere documentato con certificato rilasciato, in carta da bollo, dal capo della amministrazione;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale.

I candidati, invalidi di guerra e invalidi civili di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; identico certificato dovrà essere prodotto dai candidati invalidi per servizio giusta quanto previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra o per servizio alla visita collegiale di controllo, prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I candidati invalidi civili sono tenuti a presentare la dichiarazione della commissione provinciale sanitaria di cui all'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati mutilati ed invalidi del lavoro devono produrre una dichiarazione di un ufficiale sanitario, legalizzata, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado di invalidità, non può riuscire di pregiudizio per la salute e l'incolumità dei compagni di lavoro, a norma dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

7) certificato dello stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante risiede, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 10.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 6) del precedente art. 9 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 9.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 9, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto di segretario comunale.

Art. 11.

E' in facoltà del Ministero accertare l'idoneità fisica dei candidati mediante visita di controllo.

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati segretari comunali in prova (qualifica corrispondente a quella iniziale delle carriere direttive nelle amministrazioni statali), con il seguente trattamento economico:

stipendio mensile	L. 116.375
assegno perequativo	» 66.958

oltre, indennità integrativa mensile, 13ª mensilità, eventuali quote di aggiunta di famiglia ed eventuali competenze accessorie previste dalla legge (compensi per lavoro straordinario e per levata di protesti cambiari, indennità di missione per incarichi fuori sede di servizio, ecc.).

Il primo aumento di stipendio (paramento 257) sarà conseguito dopo sei mesi di servizio.

Dopo tale periodo il relativo trattamento economico risulterà, pertanto, come segue:

stipendio mensile	L. 157.412
assegno perequativo	» 67.587

oltre gli emolumenti già citati.

I predetti sono assegnati alle segreterie dei comuni e dei consorzi di comuni della classe quarta disponibili.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnato sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 13.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto saranno osservate le norme di cui alle leggi 8 giugno 1962, n. 604, 11 novembre 1975, n. 587 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Roma, addì 31 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(1171)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici, per esami, a posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che per inderogabili esigenze di servizio e di funzionalità è necessario provvedere con urgenza all'assunzione di segretari presso gli uffici dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, data la perdurante carenza di personale nei predetti uffici;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati partecipanti al concorso, per cui si rende indispensabile stabilire, con successivo provvedimento, i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove d'esame;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi pubblici, per esami, a posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni di seguito indicate:

	Numero dei posti
A) Concorso per la regione Lombardia	22
B) Concorso per le regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino	14
C) Concorso per le regioni Emilia-Romagna e Toscana	9
D) Concorso per le regioni Marche, Umbria e Abruzzi	5
E) Concorso per la regione Lazio	16
F) Concorso per la regione Campania	19
G) Concorso per le regioni Calabria, Puglia e Basilicata	8
H) Concorso per la regione Sicilia	11

E' consentita la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi precedentemente indicati.

Il candidato dovrà, pertanto, specificare esattamente nella domanda, per quale regione intende concorrere. Qualora in essa sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Art. 2.

Gli aspiranti ai concorsi di cui al precedente art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta civile e morale.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi ai concorsi, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dello art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dello art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dai concorsi, per mancanza dei requisiti prescritti, può essere disposta in qualsiasi momento con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, dovranno essere fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande potranno essere presentate a mano all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione, via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato concesso indulto, amnistia, condono o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
l) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio, in relazione a quanto specificato nella domanda di partecipazione al concorso, presso qualsiasi sede degli uffici scolastici periferici della regione per la quale si è inteso concorrere.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di preferenza o precedenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile di cui sopra, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 11.

Art. 5.

Con successivi decreti ministeriali saranno costituite le commissioni esaminatrici dei concorsi, composte a norma dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) nozioni di diritto civile;
2) nozioni di diritto amministrativo.

Il colloquio verte sulle materie delle prove scritte e su quelle seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;
2) servizi ed ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte dei concorsi suddetti. Tali prove avranno luogo nelle seguenti sedi:

per la Lombardia: Milano;
per il Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino: Venezia;
per l'Emilia-Romagna e Toscana: Bologna;
per le Marche, Umbria e Abruzzi: L'Aquila;
per il Lazio: Roma;
per la Campania: Napoli;
per la Calabria, Puglia e Basilicata: Bari;
per la Sicilia: Palermo.

Art. 8.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 10.

Le sedute delle commissioni esaminatrici, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta le commissioni esaminatrici formano l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 11.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della preferenza o precedenza, è di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito dal comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono tenuti ad inviare entro il termine di cui al precedente comma al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 12.

Espletate le prove dei concorsi, le commissioni formano le graduatorie generali di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreti ministeriali, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, saranno approvate le graduatorie di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei dei concorsi, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Le graduatorie generali di merito, quelle dei vincitori e degli idonei dei concorsi saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori dei concorsi saranno invitati, pena la decadenza dalla nomina, a presentare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nàscita.

I concorrenti, che hanno superato il 32° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità, o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 14.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella (allegato *B*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 15.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 16.

I vincitori dei concorsi conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di segretario e saranno destinati a prendere servizio presso una delle sedi degli uffici scolastici periferici della regione per la quale hanno chiesto di concorrere.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni. Ai vincitori dei concorsi, i quali provengano da questa o da altra amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del 1970.

Trascorso il periodo di prova i segretari in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso, spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1976
Registro n. 108 *Istruzione, foglio n.* 316

Schema di domanda
(su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine: il proprio cognome, il cognome del marito e il proprio nome), nato a . . . . (provincia di . . .), il . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . .), via . . . . n. . . (c.a.p. . . .), chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a . . posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1976, per gli uffici scolastici periferici della regione . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, perchè . . . . . . (1);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . .

4) non ha riportato condanne penali (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . nell'anno . .

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . . . ;

7) è disposto, in caso di nomina, a prestare servizio presso gli uffici scolastici periferici della regione . . . . ;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data, ...

Firma . . . .

(La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, o dal funzionario competente a ricevere la domanda stessa. Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio)

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: . . . . . (indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che permettano di prescindere dal limite stesso.

(2) Indicare la data del provvedimento o l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(1132)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a dieci posti di agente di cambio presso la borsa valori di Palermo

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Palermo è stato bandito con decreto ministeriale 5 giugno 1967;

Considerato che risultano attualmente vacanti dieci posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Palermo;

Vista la proposta della commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a 10 (dieci) posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Palermo.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, compilata su carta da bollo e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice presso l'ufficio dell'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Palermo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione — che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII — i candidati dovranno indicare il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio, e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali, in originale, o in copia autenticata dal notaio;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Palermo;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Palermo della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*) dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti all'art. 3, lettera *i*), del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato

da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendono fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di 100 e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di uguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto e in tal caso verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati, per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito, per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci, e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopra indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1976

p. *Il Ministro*: MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1977
Registro n 1 *Tesoro, foglio n.* 326

(1073)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di angiologia

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di angiologia, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di angiologia, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Benedini Giuseppe, nato a Castegnato (Brescia) il 23 maggio 1945 . . . punti 75 su 100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(954)

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente della seconda divisione di lungodegenza riabilitativa;

un posto di primario e due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cremona.

(1175)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche, microbiologiche e virologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche, microbiologiche e virologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cremona.

(1176)

OSPEDALE CIVILE « I. TORALDO » DI TROPEA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente la sezione autonoma di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto di ostetricia;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

due posti di aiuto e due posti di assistente di chirurgia;

due posti di aiuto e due posti di assistente di medicina;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di O.R.L.;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di anestesia;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tropea.

(1196)

OSPEDALE « CARD. PANICO » DI TRICASE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente di immunoematologia;

un posto di aiuto della sezione di ortopedia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione di urologia;

un posto di assistente della divisione di oculistica;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tricase (Lecce).

(1184)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI CORATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ortopedia e traumatologia;

un posto di primario e un posto di aiuto di pediatria;

un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Corato (Bari).

(1177)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio autonomo di guardia medica e pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio autonomo di guardia medica e pronto soccorso (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Corato (Bari).

(1178)

OSPEDALE « E. AGNELLI » DI PINEROLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pinerolo (Torino).

(1182)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di assistente del primo servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del primo servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(1198)

OSPEDALI DI TRESIGALLO E COPPARO

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Copparo (Ferrara).

(1179)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(1181)

OSPEDALI RIUNITI DEL VALLO DI DIANO « L. CURTO E SS. ANNUNZIATA » DI POLLA

Concorso ad un posto di aiuto dirigente della sezione di odontostomatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente della sezione di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Polla (Salerno).

(1173)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pneumologia e broncopneumologia;
un posto di aiuto di endocrinologia;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di urologia;
un posto di aiuto di nefrologia;
un posto di aiuto di neurologia;
un posto di aiuto di malattie infettive;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto del centro trasfusionale;
tre posti di aiuto di geriatria;
due posti di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Polla (Salerno).

(1174)

CAUSA PIA OSPITALIERA «A. UBOLDO» DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(1180)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1977, n. 1.

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 12 *gennaio* 1977)

(*Omissis*).

(862)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1976, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1960, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 21 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Allo statuto del fondo di previdenza e quiescenza a favore del personale delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, approvato con legge regionale 15 febbraio 1960, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 6 - è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione è composto dai seguenti membri nominati con deliberazione della giunta regionale:

a) dai commissari straordinari per la temporanea gestione delle casse;

b) dai direttori delle casse;

c) da quattro rappresentanti del personale, due per ciascuna delle casse, eletti dal personale in servizio di ruolo;

d) da due rappresentanti dei pensionati, uno per ciascuna cassa, eletti dai titolari di pensione diretta ex dipendenti rispettivamente della cassa di Bolzano e di Trento;

e) da un rappresentante della Regione.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni. In caso di sostituzione i sostituti durano in carica fino allo scadere del quadriennio.

La composizione del consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici cui appartengono gli iscritti al fondo.

Il consiglio di amministrazione nella prima riunione elegge a maggioranza assoluta tra i suoi componenti il presidente.

Nella stessa riunione il consiglio di amministrazione elegge il vicepresidente scegliendolo fra i membri appartenenti al gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene il presidente ».

Art. 9 - il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Il collegio sindacale è costituito da tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, nominato dalla giunta regionale, e due rappresentanti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano, designati dal rispettivo consiglio provinciale.

Il collegio sindacale è costituito con deliberazione della giunta regionale e dura in carica quattro anni ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 novembre 1976

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1976, n. 12.

Norme integrative dell'assicurazione di malattia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 21 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ADEGUAMENTO E INTEGRAZIONE DEI MEZZI PER L'EROGAZIONE DELLA ASSISTENZA DI MALATTIA A FAVORE DI DIVERSE CATEGORIE DI SOGGETTI

Art. 1.

Assicurazione dei mezzi per l'assistenza sanitaria a speciali categorie di lavoratori

Le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano assicurano i mezzi per l'assistenza sanitaria di malattia a favore dei lavoratori addetti ai servizi personali e domestici, degli apprendisti, degli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento, dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura secondo le norme e nei limiti previsti dalla legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, e successive modificazioni.

Art. 2.

Decorrenza del diritto

Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie per i soggetti di cui al precedente articolo, decorre dallo inizio del rapporto di lavoro e dura per tutto il periodo di protezione assicurativa.

Art. 3.

Assicurazione dei mezzi per l'assistenza sanitaria ai titolari di trattamenti previdenziali o assistenziali

Ai titolari della rendita di cui alla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8, e successive modificazioni, nonchè ai ciechi beneficiari degli assegni mensili previsti rispettivamente dalle leggi della provincia di Bolzano 19 gennaio 1973, n. 5 e della provincia di Trento 22 gennaio 1973, n. 4, che non siano assicurati contro le malattie a qualsiasi altro titolo, è estesa l'erogazione dei mezzi per l'assistenza sanitaria di malattia secondo le norme della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, e successive modificazioni.

I mezzi per l'assistenza sanitaria di malattia, di cui al comma precedente, sono erogati nei limiti e secondo le norme della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, altresì ai titolari di pensione di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni, ai titolari della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai ciechi civili beneficiari di una delle provvidenze previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, agli invalidi civili beneficiari delle provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 e ai sordomuti beneficiari della provvidenza di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381.

Le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano assicurano i mezzi per l'assistenza di cui ai precedenti commi, secondo le rispettive competenze territoriali.

Art. 4.

Indennità di malattia

Agli apprendisti, ai lavoratori addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento, ai lavoratori addetti ai servizi personali e domestici i quali prestino la loro attività per almeno ventiquattro ore settimanali presso uno o più datori di lavoro, nonchè ai lavoratori dell'agricoltura esclusi dalle prestazioni economiche di malattia previste dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, è estesa l'indennità di malattia secondo le norme, modalità e limiti in vigore per gli operai dell'industria.

Ai fini della determinazione della misura dell'indennità di malattia, viene fissata entro il 30 novembre di ciascun anno con deliberazione della giunta regionale, la retribuzione media convenzionale per ciascuna delle categorie prevista al comma precedente.

Agli stessi lavoratori sono estese altresì, secondo le norme, modalità e nei limiti previsti per i lavoratori dell'industria, lo assegno funerario e sussidi straordinari in via facoltativa previsti dall'art. 23 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, e successive modificazioni.

Art. 5.

Prestazioni economiche

Ai soggetti contemplati al precedente art. 3 sono estesi, nei limiti in cui spettano a favore dei lavoratori dell'industria, lo assegno funerario e i sussidi straordinari in via facoltativa previsti dall'art. 23 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, e successive modificazioni.

L'importo dell'assegno funerario è determinato, per ciascuna categoria, con deliberazione della giunta regionale.

Art. 6.

Familiari viventi a carico

L'erogazione dei mezzi per le prestazioni sanitarie di malattia, nella misura e nei limiti previsti dalla legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, è estesa a favore dei familiari dei soggetti contemplati nei precedenti articoli.

Ai fini della determinazione dei familiari si applicano le norme della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, e successive modificazioni e del regolamento per l'esecuzione approvato con decreto del presidente della giunta regionale 10 aprile 1957, n. 33, e successive modificazioni.

Art. 7.

Contribuzione aggiuntiva per l'assistenza ai pensionati

Ai fini dell'erogazione dei mezzi previsti dalla presente legge a favore dei pensionati e dei rispettivi familiari a carico, è determinata, con deliberazione della giunta regionale, ai sensi dell'art. 17, comma secondo, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, e successive modificazioni, una aliquota contributiva aggiuntiva a quella fissata ai sensi dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443.

La misura di detta aliquota, sommata a quella disposta con decreto del Presidente della Repubblica, non può superare l'aliquota fissata per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 8.

Obblighi dei datori di lavoro - Sanzioni

E' fatto obbligo ai datori di lavoro di fornire alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano le notizie necessarie per l'accertamento e l'iscrizione dei propri dipendenti, nonchè per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti.

Nel settore dell'agricoltura si applicano in ordine all'iscrizione e cancellazione, alla denuncia delle giornate lavorate nonchè al versamento dei contributi, la disciplina e le sanzioni previste nell'assicurazione di malattia della generalità dei lavoratori, nonchè nelle norme che regolano l'accertamento e i trattamenti previdenziali dei lavoratori agricoli.

Le denunce delle giornate lavorate, di cui al comma precedente, devono essere presentate, a richiesta dell'ente impositore, entro trenta giorni dalla data di ricezione delle richieste stesse.

I contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri in favore dei lavoratori dell'agricoltura devono essere versati nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle richieste dell'ente impositore.

Art. 9.

Finanziamento

Ai fini del finanziamento delle prestazioni previste dal presente titolo, la Regione concede alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano:

a) un contributo annuo di lire 470 milioni da ripartirsi in proporzione del numero medio mensile dei soggetti, compresi i familiari a carico, previsti dal precedente art. 1, rilevato presso ciascuna cassa nell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo;

b) un contributo annuo di lire 180 milioni da ripartirsi in proporzione al numero dei soggetti, ivi compresi i familiari a carico, contemplati nel precedente art. 3, risultanti presso ciascuna cassa al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo.

Alla ripartizione dei contributi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) provvede con propria deliberazione la giunta regionale.

Art. 10.

Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera

I contributi erogati alle casse mutue provinciali di malattia ai sensi del presente titolo non vengono presi in considerazione ai fini della determinazione della quota delle entrate delle casse da versare al Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ai sensi dell'art. 14, n. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 11.

Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge, la determinazione della misura delle retribuzioni medie convenzionali di cui al secondo comma del precedente art. 4, viene disposta entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

Titolo II

ASSICURAZIONE DEI MEZZI PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI RESIDENTI NEL TRENTINO-ALTO ADIGE, EMIGRATI ALL'ESTERO ED AI LORO FAMILIARI, NEL PERIODO DEL LORO RIENTRO IN PATRIA PER CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO O DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO.

Art. 12.

Soggetti e durata del rapporto

I lavoratori residenti in un comune della regione Trentino-Alto Adige, emigrati all'estero ed ivi occupati alle dipendenze di terzi o quali lavoratori autonomi, nonchè i loro familiari a carico, hanno diritto all'erogazione dei mezzi per le prestazioni sanitarie di malattia, secondo le norme della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, e nei limiti indicati negli articoli seguenti; a detta erogazione provvedono le casse mutue provinciali di malattia competenti per territorio.

Il diritto di cui al comma precedente, decorre dal momento del rientro nel territorio della regione Trentino-Alto Adige del lavoratore emigrato per cessazione delle prestazioni di lavoro o del lavoro autonomo e si estingue decorso il periodo massimo di sei mesi dal rientro stesso.

Art. 13.

Domanda e documentazione

Per fruire degli interventi di cui all'articolo precedente, il lavoratore deve produrre all'agenzia della cassa mutua provinciale di malattia, competente per territorio, apposita domanda, corredata da certificazione della residenza in uno dei comuni della regione Trentino-Alto Adige, riferita al momento dello espatrio, nonchè dalla dimostrazione di avere prestato la sua opera all'estero alle dipendenze di terzi, o quale coltivatore diretto, mezzadro o colono, artigiano o esercente piccola impresa commerciale, e di non aver diritto all'assistenza per qualsiasi altro titolo.

Art. 14.

Perdita del diritto

Il diritto all'assicurazione dei mezzi di cui all'art. 13, cessa per i lavoratori, che espatriano nuovamente per ragioni di lavoro e per i loro familiari, nel momento in cui si instaura per essi il diritto all'assistenza sanitaria per altro titolo e comunque con il quindicesimo giorno dalla data del riespatrio; entro detto termine il lavoratore, o un suo familiare a carico, dovrà dare notizia della data dell'avvenuto riespatrio all'agenzia della cassa mutua provinciale di malattia presso la quale il lavoratore è iscritto.

In caso di mancata osservanza del termine di cui al comma precedente, l'assistito è tenuto a rimborsare alla cassa il costo delle eventuali prestazioni concesse e non dovute.

Art. 15.

Finanziamento

Al finanziamento dell'assistenza di malattia prevista dal presente titolo si provvede:

a) con un contributo annuo di L. 2000 a favore della cassa ed a carico di ciascun lavoratore avente diritto all'assistenza disposta con i precedenti articoli 12, 13 e 14 del presente titolo,

da versarsi all'atto del ritiro del libretto di assistenza rilasciato dall'agenzia della cassa mutua provinciale di malattia competente per territorio;

b) con un contributo annuo di lire 40 milioni a carico della Regione, ripartito tra le casse con deliberazione della giunta, in proporzione alla spesa sostenuta dalle casse stesse per le erogazioni previste nel presente titolo.

I consuntivi della spesa anzidetta devono essere vistati dal presidente del collegio sindacale delle casse.

Del contributo regionale potranno essere corrisposti, in corso di esercizio, congrui acconti, comunque non superiori al 50 per cento del contributo stesso, sulla base dei consuntivi dello anno precedente.

Titolo III

ASSICURAZIONE DEI MEZZI PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI TITOLARI DI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI A CARICO DI ISTITUZIONI STRANIERE

Art. 16.

Soggetti e limiti dell'assicurazione

L'assicurazione dei mezzi per l'assistenza sanitaria, nei limiti e secondo le norme previste a favore dei pensionati agli articoli 3 e 5 del precedente titolo I, è estesa a favore dei cittadini, residenti in un comune della regione Trentino-Alto Adige, i quali siano titolari di pensione o di altro trattamento previdenziale a carico di istituzioni di Stati stranieri, che non diano titolo alla medesima assistenza in Italia.

L'assicurazione dei mezzi spetta a condizione che gli interessati non vi abbiano diritto ad altro titolo, ivi compresa la legge della provincia di Trento 25 agosto 1973, n. 38, in virtù di assicurazione propria o di altri membri della famiglia.

I mezzi di cui al presente articolo sono erogati altresì ai familiari a carico, determinati secondo le norme della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, e successive modificazioni e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del presidente della giunta regionale 10 aprile 1957, n. 33, e successive modificazioni.

Art. 17.

Decorrenza prestazioni

I mezzi di cui al precedente articolo sono erogati, secondo le rispettive competenze territoriali, dalle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano a decorrere dalla data di presentazione della domanda di cui al successivo articolo.

Art. 18.

Domanda e documentazione

La domanda deve essere inoltrata dall'interessato alla competente agenzia della cassa mutua provinciale di malattia corredata dalla seguente documentazione:

documento attestante la titolarità di pensione o altro trattamento a carico di istituzione di Paese estero;

dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non aver diritto all'assistenza sanitaria a qualsiasi altro titolo.

Art. 19.

Finanziamento

Al finanziamento dei mezzi di cui al presente titolo si provvede con un contributo annuo di lire 50 milioni a carico della Regione che sarà ripartito tra le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano con deliberazione della giunta regionale in proporzione della spesa sostenuta dalle casse stesse.

A tal fine le casse sono tenute a presentare apposita contabilità, debitamente vistata dal presidente del collegio sindacale.

Del contributo regionale possono essere corrisposti, in corso di esercizio, congrui acconti, comunque non superiori al 50 per cento dell'intero contributo, sulla base di consuntivi dell'anno precedente.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Norma abrogativa

Sono abrogate le leggi regionali 7 dicembre 1962, n. 22, 7 dicembre 1962, n. 23, 19 agosto 1965, n. 5, 10 novembre 1965, n. 12, 3 giugno 1968, n. 8, 28 novembre 1971, n. 46, 16 luglio 1972, n. 16 e 27 dicembre 1972, n. 18.

Art. 21.

Norma finanziaria

Alla copertura del complessivo onere derivante dall'attuazione della presente legge previsto in lire 740 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'esercizio 1976 con corrispondente riduzione del fondo iscritto al cap. 670 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 22.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1976.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 novembre 1976

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1976, n. 13.
Aumento della spesa annua autorizzata con la legge regionale 14 agosto 1971, n. 29, concernente provvidenze a favore dei superstiti di coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del 21 dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa prevista dalla legge regionale 14 agosto 1971, n. 29, concernente provvidenze a favore dei superstiti di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, modificata dalla legge regionale 3 novembre 1973, n. 19, è elevata a decorrere dall'esercizio finanziario in corso a lire 570 milioni.

Art. 2.

Al maggior onere di lire 120 milioni si provvede per l'esercizio 1976 mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per lo esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 novembre 1976

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(701)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770350)